



CITTÀ DI RACCONIGI
(PROVINCIA DI CUNEO)

REGOLAMENTO
REFERENDUM
LOCALI

CITTÀ DI RACCONIGI
(PROVINCIA DI CUNEO)

REFERENDUM LOCALI

CAPO I

CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

ART. 1

Contenuti

1. I Referendum Comunali previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, sono istituiti al fine di consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l'Amministrazione della collettività.

ART. 2


Ambito della consultazione

1. I Referendum sono ammessi unicamente per questioni rientranti nelle materie in relazione alle quali il Comune gode di esclusiva competenza amministrativa.
2. E' però esclusa la possibilità di Referendum quando si verta in tema di:
 - a) Tributi locali, tariffe o prezzi di pubblici servizi ed altre prestazioni a carattere impositivo o corrispettivo;
 - b) materie che esulano dall'esclusivo ambito locale, specie se coinvolgano interessi dello Stato e della Regione;
 - c) applicabilità di disposizioni legislative o regolamentari a carattere generale o di disposizioni amministrative, comunque a carattere vincolante da parte di Istituzioni superiori al Comune;
 - d) materie regolate da convenzioni di diritto pubblico prima che le stesse siano venute a scadenza;
 - e) materie già sottoposte a consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

- g) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze e provvedimenti inerenti al personale comunale;
- h) Piano Regolatore Generale e Strumenti urbanistici attuativi;
- i) Statuto Comunale;
- j) Espropriazioni per pubblica utilità.

ART. 3

Presentazione del quesito

1. L'intero gruppo di cittadini non inferiore a 150 che intende proporre il Referendum deve presentarsi alla Segreteria generale del Comune e depositare apposita istanza scritta di Referendum, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a consultazione. 
2. L'Ufficio, a completamento delle firme richieste, fa constare quanto sopra con apposito verbale, del quale viene rilasciata copia al primo firmatario dell'istanza, e contestualmente comunicato al Sindaco.
3. Copia del suddetto verbale viene altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune di Racconigi per la durata di quindici giorni.

ART. 4

Esame di ammissibilità del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, provvede entro 15 giorni a convocare la commissione di cui all'art. 5 per l'effettuazione della verifica di cui al comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 5.
2. La commissione si esprime nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta referendaria alla Segreteria Comunale.
3. La commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Nel caso che la commissione ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro dieci giorni, comunicazione al Comitato promotore, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.
5. In caso contrario, emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di dieci giorni, comunicazione al Comitato promotore.
6. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Comunale nei 15 giorni dalla comunicazione da parte del Comitato Promotore, dei gruppi politici

rappresentati in Consiglio Comunale e di singoli consiglieri. Il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi nei 30 giorni successivi, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II

ORGANI SPECIALI

ART. 5

Verifica dell'ammissibilità del Referendum

1. La verifica della ammissibilità della proposta referendaria è demandata alla Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco ed integrata dal Segretario Comunale. Tale Commissione deve decidere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla Segreteria del Comune, trascorsi i quali sulla stessa si pronuncerà il Consiglio Comunale in seduta plenaria.
2. In particolare la Commissione ha il compito di:
 - a) verificare la conformità del quesito referendario proposto dai soggetti aventi diritto d'iniziativa alle norme stabilite dal presente Regolamento in fatto di ammissibilità delle materie oggetto del Referendum Comunale nonché alle vigenti disposizioni statali, regionali ed allo Statuto Comunale;
 - b) verificare:
 - ⇒ che la formulazione del quesito stesso sia intelligibile e tale da non ingenerare confusione nel corpo elettorale;
 - ⇒ che il quesito sia redatto sotto forma di domanda inequivoca la quale consenta un'agevole risposta mediante un SÌ od un NO;
 - ⇒ che il quesito inizi con le seguenti parole "VOLETE VOI ...";
 - ⇒ che il quesito referendario, qualora inerisca norme regolamentari, dispositivi di deliberazioni o altri atti emanati da questo Comune, ne recepisca sostanzialmente il testo.
 - c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente Regolamento.
3. I componenti della Commissione, in caso di assoluta impossibilità a prendere parte ai lavori della Commissione stessa, possono essere sostituiti da membri supplenti designati dai Capigruppo, o, nel caso del Segretario, da chi ne fa le veci.
4. Su quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo va redatto apposito verbale, nel quale risultino le motivazioni dell'ammissibilità o del diniego.

ART. 6

Promozione

1. I quesiti referendari, dichiarati ammissibili dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 5, dovranno essere supportati da una raccolta di firme di elettori non inferiore

a 1/7 degli iscritti nelle liste elettorali, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 seguenti.

2. Se l'iniziativa è promossa tra il 1° febbraio ed il 31 luglio, il corpo elettorale al momento della presentazione del quesito referendario da parte dei proponenti è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di gennaio; se l'iniziativa è promossa tra il 1° agosto ed il 31 gennaio, il corpo elettorale al momento della presentazione del quesito referendario da parte dei proponenti è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di luglio. Tale numero viene comunicato al Sindaco dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla chiusura delle predette revisioni.
3. Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo capo III.

ART. 7

Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Comitato promotore provvede alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme. Detti fogli sono in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "*Comune di Racconigi - Richiesta di Referendum*" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario del Comune. Quest'ultimo, coadiuvato dall'Ufficio Elettorale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma ed il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni al Comitato promotore.
3. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito referendario proposto e comunque entro il 30 settembre di ogni anno per l'effettuazione del relativo Referendum nell'anno successivo.

ART. 8

Autenticazione delle firme

1. I fogli di cui all'articolo precedente devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, da un giudice di pace, da un segretario giudiziario, dal Segretario Generale o suo delegato, da impiegati del Comune di Racconigi incaricati dal Sindaco, Sindaco, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco del Comune.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
5. Il Segretario rende noti gli orari in cui è possibile procedere alla sottoscrizione della richiesta referendaria.
6. Prima della presentazione della proposta di Referendum di cui all'articolo seguente, i promotori fanno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune i fogli raccolti; l'Ufficio, entro il termine massimo di sette giorni, certifica a fianco delle generalità e della firma di ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Racconigi.
7. Le firme di sottoscrittori non elettori nel Comune di Racconigi sono considerate nulle.

ART. 9

Comitato tecnico della consultazione referendaria

1. E' istituito un comitato composto dal Segretario Comunale, con funzioni di responsabile del procedimento, e dal dipendente del Servizio Elettorale, con i seguenti compiti:
 - a) verifica della regolarità delle sottoscrizioni;
 - b) regolarità delle autentiche;
 - c) qualità di elettori da parte dei sottoscrittori;
 - d) raggiungimento del quorum;
2. Per l'assolvimento dei suoi compiti il comitato si avvale del personale del Comune e in particolare del Corpo dei Vigili Urbani e degli addetti all'Ufficio Demografico.
3. La costituzione del comitato viene disposta con decreto del Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti il comitato a prendere parte ai lavori dello stesso, i componenti stessi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti, preventivamente nominati con il decreto di cui sopra.

CAPO III

INIZIATIVA REFERENDARIA DA PARTE DI UN GRUPPO PROMOTORE

ART. 10

Presentazione della proposta di Referendum

1. La richiesta di Referendum, corredata di un numero di firme di elettori non inferiore a 1/7 (un settimo) del corpo elettorale, deve essere depositata dai promotori presso l'Ufficio del Segretario del Comune entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito.
2. Il Segretario o chi ne fa le veci, mediante verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei fogli contenenti le firme a corredo della stessa.
3. Entro 15 giorni dalla consegna il comitato tecnico, di cui all'art. 5 verifica:
 - a) la regolarità delle sottoscrizioni predette;
 - b) la regolarità delle autentiche;
 - c) la qualità di elettori del Comune da parte dei sottoscrittori;
 - d) il raggiungimento del quorum richiesto al comma 1.

Ultimate le operazioni e raccoltane l'esito a verbale, il comitato rimette gli atti al Consiglio Comunale che, in funzione di vigilanza, sanziona la regolarità delle operazioni.

4. Il Sindaco provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione della delibera sanzionante la regolarità delle operazioni. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale delibererà la declaratoria d'inammissibilità del Referendum o la presa d'atto dell'ammissione del Referendum.

CAPO IV

INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 11

Adempimenti del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di cui al precedente articolo 10 e conferisce l'incarico al Sindaco di indire il/i Referendum.

Art. 12

Adempimenti del Sindaco

1. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 11, convoca i comizi per il/i Referendum mediante decreto indicante il/i quesiti secondo il testo deliberato dal Consiglio Comunale, la data di svolgimento ricompresa nel primo periodo possibile tra quelli indicati al successivo articolo 13, le modalità di effettuazione, le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.
2. Detto decreto viene notificato al Prefetto ed al Questore di Cuneo e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria, nelle persone dei loro legali rappresentanti e/o del primo firmatario dell'istanza.
3. Dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

ART. 13

Data di effettuazione delle consultazioni

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di Domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ovvero tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 26.

ART. 14

Effetti dell'indizione del Referendum

1. L'indizione del Referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

CAPO V

PROPAGANDA REFERENDARIA

ART. 15

Propaganda da parte dei partiti politici e del Comitato promotore del Referendum

1. I partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, ed il Comitato promotore del o dei Referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fini, se il/i Referendum viene/vengono presentato/i da più Comitati, questi vengono considerati come Gruppo unico.
2. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come "fiancheggiatori" delle disposizioni sopraccitate.
3. A tale scopo le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita istanza al Sindaco nel termine di decadenza di 15 giorni dall'emanazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.
4. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del Venerdì antecedente il giorno della consultazione.
5. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più Referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato Promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 16

Diritto al Voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Racconigi alla data dell'ultima revisione dinamica utile effettuata prima dell'indizione del/i Referendum e che, comunque, compiono il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione. La Commissione Elettorale Comunale provvederà, entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, a depennare dalle liste elettorali da destinarsi agli uffici elettorali di sezione gli iscritti nelle liste che compiranno il diciottesimo anno di età dopo tale data.
2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente alla data della votazione.
3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli elettori stessi presso l'Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dal quarto giorno antecedente alla data della votazione.
4. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune, con le modalità previste agli artt. 42, 43, 44 e 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, purchè siano elettori del Comune, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.

ART. 17

Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per la consultazione referendaria rimangono, di norma, invariati la ripartizione del territorio comunale per sezioni elettorali ed i luoghi di riunione fissati con la revisione semestrale precedente il semestre in cui verrà svolta la consultazione.
2. Il Comune deve provvedere a rendere per tempo i suddetti luoghi idonei alle operazioni di voto, dotandosi altresì di tutte le attrezzature a ciò necessarie.

ART. 18

Composizione e compiti degli uffici di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il Referendum è composto dal presidente e da due scrutatori, i quali ultimi vengono designati dal presidente, uno quale vicepresidente e l'altro quale segretario con funzioni di redigere il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione, secondo un fac-simile che sarà redatto e distribuito a cura del Comune e che terrà conto dei modelli di verbale approntati in occasione dello svolgimento dei referendum nazionali nonché delle disposizioni del presente regolamento. Per gli uffici di sezione per il Referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali, case di cura e/o luoghi di detenzione, il numero degli scrutatori è aumentato a tre.
2. A cura del Comune saranno altresì redatte e distribuite a ciascun ufficio di sezione le istruzioni per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun Referendum.
4. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti; il presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'Ufficio ed in caso di assenza è sostituito dal vicepresidente.
5. Gli scrutatori ed il presidente di ogni ufficio di sezione per il Referendum sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale che procede in pubblica adunanza al sorteggio dei nominativi compresi nei rispettivi albo ed elenco previsti dalla Legge.

ART. 19

Schede elettorali

1. Le schede per il Referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente Regolamento.
2. Esse riportano il quesito contenuto nel decreto sindacale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata per ciascun Referendum una scheda di colore diverso.

ART. 20

Organizzazione e operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di Legge.
2. Gli incaricati del Comune provvedono a depositare nel seggio i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e per lo scrutinio.
3. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Tra le ore 6 e le ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede di votazione. Dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale.
4. Il Presidente provvede immediatamente a controllare la regolarità e completezza del materiale ricevuto.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 8,30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (*sì o no*), e comunque, nel rettangolo che la contiene.
7. Il Presidente e gli scrutatori possono votare previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti in altra sezione del Comune. Con le stesse modalità possono altresì votare presso la sezione i Vigili Urbani iscritti nelle liste elettorali del Comune addetti alle funzioni di cui al successivo articolo 22. Tali elettori vengono aggiunti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
8. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori che a quel momento fossero ancora presenti in sala.
9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende Referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato promotore con apposito atto. Allo stesso modo per quanto riguarda i partiti o le associazioni. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro impiegato comunale a ciò delegato. Tali atti di designazione dovranno essere consegnati al presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione, anche da persona diversa dal rappresentante, purchè munita di apposita delega autenticata con le modalità previste dal presente comma.

ART. 21

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla conclusione. A tale scopo, dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 21, il Presidente, sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio:
 - ⇒ dichiara chiusa la votazione;
 - ⇒ accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Elettorale Comunale. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal Presidente e dagli scrutatori e deve essere immediatamente chiusa in un plico sigillato con le firme degli stessi;
 - ⇒ estrae e conta le schede autenticate avanzate dalla votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano riconsegnata una senza la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco e i tagliandi dei certificati elettorali vengono chiusi in un plico sigillato con le firme del Presidente e degli scrutatori.
2. Il plico contenente le liste della votazione ed il plico contenente le schede avanzate dalla votazione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono affidati a un Vigile Urbano o ad altro impiegato del Comune, appositamente incaricato dal Sindaco per il successivo inoltro alla Segreteria del Comune. Queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel verbale.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dal decreto sindacale di convocazione della consultazione referendaria.
5. Al termine dello scrutinio la conferenza dei Presidenti di seggio ne accerta l'esito e ne proclama il risultato.
6. Concluse le operazioni, il Presidente chiude in appositi plichi sigillati le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali per recapitarli alla Segreteria del Comune; il restante materiale viene ritirato dagli incaricati del Comune.

ART. 22

Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Racconigi.
2. A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal comitato di cui all'articolo 5, tramite il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani.

CAPO VII

RISULTATI DEL REFERENDUM

ART. 23

Validità della consultazione

1. Ai fini della validità della consultazione è necessario che alla votazione abbia partecipato il 50% degli elettori aventi diritto. La volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 24

Ricorsi

1. Avverso le operazioni di scrutinio è ammesso ricorso entro 48 ore dalla proclamazione di cui all'art. 22, comma 5, al Consiglio Comunale che provvederà in via definitiva, dietro istruttoria di una commissione composta dai membri dell'Ufficio Elettorale Comunale.
2. Tale commissione si riunisce in adunanza pubblica da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento di eventuali reclami, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. Di quanto accertato redige apposito verbale che trasmette entro i tre giorni successivi al Sindaco.
3. Il Sindaco convoca, nei dieci giorni successivi, il Consiglio Comunale che procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione, registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del Referendum.

ART. 25

Proclamazione definitiva dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla data di deliberazione consiliare, alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria mediante decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART. 26

Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1. Al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria comunale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le disposizioni che seguono.
2. Nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Comunale non può essere avviata né effettuata consultazione referendaria comunale.
3. L'iniziativa referendaria non è rinnovabile sulla stessa materia, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data dell'effettuazione della precedente consultazione referendaria.
4. La consultazione referendaria non può essere effettuata nei seguenti periodi:
 - a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) nei quarantacinque giorni antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche e amministrative, nonché di Referendum nazionali e regionali.
Nel caso di cui al punto b) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in periodo diverso da quello fissato dall'articolo 14.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere che il referendum possa essere effettuato anche in periodi diversi da quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

ART. 27

Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

1. Ai componenti degli uffici di sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 10 marzo 1997 e dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le consultazioni relative ad un solo Referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.


2. I componenti degli uffici di sezione non possono usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.
3. Ai componenti il comitato di cui all'articolo 5 è corrisposto un onorario stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario di ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale saranno considerate come lavoro straordinario, il cui monte ore verrà fissato con provvedimento sindacale, in deroga alle normative in materia.

ART. 28

Leggi applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Legge 25.05.1970, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, dal T.U. 30.03.1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni e dal T.U. 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge negli stessi espressamente richiamate.

10



REFERENDUM CONSULTIVO

QUESITO

SI

NO

8234

COMUNE DI RACCONIGI
REFERENDUM CONSULTIVO
DATA

SCHEDA DI VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
